



**\*originale\***

## COMUNE DI SAN VENANZO

*Provincia di Terni*

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**NUMERO 44 DEL 28-09-2020**

#### **OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI**

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 17:45, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiliari a norma di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME/NOME	CARICA	PRESENTI/ASSENTI
MARINELLI MARSILIO	Sindaco	Presente
POSTI STEFANO	Consigliere Comunale	Presente
GIULIANI ROBERTA	Consigliere Comunale	Presente
ROSETTI NICOLA	Consigliere Comunale	Assente
MOSCATELLO CARLOTTA	Consigliere Comunale	Presente
CERQUAGLIA MARTA	Consigliere Comunale	Presente
GERMANI IVANO	Consigliere Comunale	Presente
CETRONI MORENO	Consigliere Comunale	Presente
NUCCI RICCARDO	Consigliere Comunale	Presente
TISEI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Presente
MARINELLI MARIA LETIZIA	Consigliere Comunale	Presente
Presenti n. <b>10</b>		Assenti n. <b>1 ROSETTI</b>

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI MARSILIO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale Dott.ssa AMBRA RUSTICI.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

× il responsabile del Servizio Proponente, per quanto concerne la regolarità tecnica;

× il responsabile di Servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente riferisce che la discussione è stata fatta in seno al precedente punto n. 3 all'ordine del giorno;

**VISTO** il seguente documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto proposto dal responsabile del servizio:

Documento istruttorio

### Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui*

*l'attività viene svolta”;*

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che prevede la possibilità di stabilire con regolamento riduzioni ed esenzioni;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n°20 del 09.04.2014 e le successive modificazioni e/o integrazioni;

**Esaminata** la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

#### **Richiamati**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

#### **Dato atto**

- che con l'art. 106 comma 3 bis D.L. 34/2020 convertito con la L. 77/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020 è stato differito al 31/09/2020;

#### **Dato atto**

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento, continuano ad applicarsi le

disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

### **Acquisiti**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

### **Ritenuto**

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n° 20 del 09.04.2014 e successive modificazioni, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

### **Vista**

- l'emergenza COVID-19 che ha comportato la chiusura temporanea di alcune attività e la riduzione delle prestazioni di altre, in particolare le attività legate al turismo quali agriturismi, country house, ristoranti, bar ecc. che hanno subito i contraccolpi maggiori anche successivamente alla riapertura;

### **Vista**

- la deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF con la quale sono state previste riduzioni obbligatorie a favore di determinate categorie di utenze non domestiche;

### **Considerato**

- che l'amministrazione, per quanto sopra evidenziato, ritiene opportuno concedere delle riduzioni superiori rispetto a quelle previste nella suddetta delibera ARERA, dando atto che le riduzioni deliberate da questo ente ricomprendono quelle previste nella delibera ARERA stessa e saranno finanziate con fondi propri del bilancio comunale;

### **PROPONE**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
  - di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
1. di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*", approvato con delibera di consiglio comunale n° 20 del 09.04.2014 e successive modificazioni, precisamente all'art. 12 comma 3, art. 15 comma 7, art. 23 commi 2, 3 e 4, art. 30 commi 1 e 4 e introduzione dell'art. 38. Tali modifiche sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
  2. di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione *per l'anno 2020*;

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 20 DEL 09.04.2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

### **ART. 12 COMMA 3 NUOVA FORMULAZIONE**

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartite tra utenze domestiche e utenze non domestiche secondo criteri razionali che saranno di volta in volta individuati nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

### **ART. 15 COMMA 7 NUOVA FORMULAZIONE**

Le unità immobiliari destinate a strutture ricettive extralberghiere ai sensi della L.R. 10 luglio 2017, n. 8 sono classificate fra le utenze domestiche nel caso in cui ai sensi della sopracitata L.R. abbiano carattere non imprenditoriale.

Le unità immobiliari destinate ad alloggi locati per finalità turistiche (cosiddette locazioni turistiche) ai sensi della L.R. 10 luglio 2017, n. 8 sono classificate fra le utenze domestiche.

Per le unità immobiliari di cui sopra il numero degli occupanti è fissato come di seguito:

- fino ad 1 posto letto: nessun componente in più rispetto ai componenti il nucleo familiare.
- da 2 a 3 posti letto: 2 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia superiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare; 1 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia inferiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare.
- da 4 a 6 posti letto: 3 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia superiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare; 2 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia inferiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare.
- da 7 a 10 posti letto: 4 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia superiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare; 3 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia inferiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare.
- oltre 10 posti letto: 5 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia superiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare; 4 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia inferiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare.

In ogni caso il numero complessivo dei componenti non potrà essere superiore a 6.

Limitatamente all'anno d'imposta 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, le disposizioni di cui al presente comma non si applicheranno ed il numero di componenti sarà pari a quello dei componenti il nucleo familiare.

#### **ART. 23 COMMA 2 NUOVA FORMULAZIONE**

Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al precedente comma 1 non concorre in nessun caso la distanza fra l'immobile ed il punto in cui è collocato il contenitore per la raccolta della frazione organica, avendo l'utente la possibilità di utilizzare il composte per il trattamento della stessa.

#### **ART. 23 COMMA 3 NUOVA FORMULAZIONE**

Coloro che si rifiutano di ritirare il poker e/o il contenitore dell'organico e/o il composte presso il proprio immobile e preferiscano accedere ad una postazione centralizzata individuata dal comune e dal gestore non avranno diritto alla riduzione di cui al presente articolo indipendentemente dalla distanza.

#### **ART. 23 COMMA 4 NUOVA FORMULAZIONE**

Coloro che si rifiutino e non provvedano al ritiro del poker e/o del contenitore dell'organico e/o del composte o delle chiavi per le postazioni centralizzate individuate dal comune e dal gestore non avranno diritto alla riduzione di cui al presente articolo e saranno assoggettabili alle sanzioni previste dal regolamento sul servizio di nettezza urbana.

#### **ART. 30 COMMA 1 NUOVA FORMULAZIONE**

Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni o agli accertamento d'ufficio inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. Nella deliberazione di C.C. che approva annualmente le tariffe della tassa rifiuti saranno stabilite il numero delle rate in cui sarà suddiviso l'intero importo dovuto e la relativa scadenza.

#### **ART. 30 COMMA 4 NUOVA FORMULAZIONE**

La tassa per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

#### **ART. 38 NORME TRANSITORIE PER L'ANNO 2020**

1. Limitatamente all'anno d'imposta 2020, a seguito dell'emergenza COVID-19, sono riconosciute le seguenti riduzioni, sia sulla quota variabile della tariffa che su quella fissa, per le seguenti attività:

**UTENZE NON DOMESTICHE**

CATEGORIE	RIDUZIONE	
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50,00%	
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50,00%	
06. Autosaloni, esposizioni	20,00%	
07. Alberghi con ristorante	50,00%	
08. Alberghi senza ristorante	50,00%	
12. Studi professionali	20,00%	
13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, negozi di beni durevoli, ferramenta	20,00%	
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbieri, estetista, parrucchiere	25,00%	
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20,00%	
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	20,00%	
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	25,00%	
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	50,00%	

24. Bar, caffè, pasticceria	50,00%	
27. Fiori e piante	25,00%	

2. La riduzione prevista per la categoria 12 si applica soltanto agli Studi Professionali mentre quella prevista per la categoria 27 si applica ai soli negozi di Fiori e Piante;

3. La riduzione di cui al precedente comma 1, visto il carattere eccezionale della stessa, si applicherà, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, anche alle utenze che godono di altre agevolazioni e sarà calcolata sull'importo al netto delle stesse;

4. La riduzione di cui al precedente comma 1 si applica, in quanto più favorevole per il contribuente, anche sulla rata o sulle rate con scadenza anteriore al 1° dicembre.

**VISTO** il D. Lgs 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore dei Conti;

**RITENUTO** di far proprio il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. di fare proprio il documento istruttorio in premessa riportato e conseguentemente:

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

1. di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*", approvato con delibera di consiglio comunale n° 20 del 09.04.2014 e successive modificazioni, precisamente all'art. 12 comma 3, art. 15 comma 7, art. 23 commi 2, 3 e 4, art. 30 commi 1 e 4 e introduzione dell'art. 38. Tali modifiche sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione *per l'anno 2020*;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata unanime ed espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. 20 DEL 09.04.2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

#### **ART. 12 COMMA 3 NUOVA FORMULAZIONE**

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartite tra utenze domestiche e utenze non domestiche secondo criteri razionali che saranno di volta in volta individuati nella deliberazione

annuale di approvazione delle tariffe.

#### **ART. 15 COMMA 7 NUOVA FORMULAZIONE**

Le unità immobiliari destinate a strutture ricettive extralberghiere ai sensi della L.R. 10 luglio 2017, n. 8 sono classificate fra le utenze domestiche nel caso in cui ai sensi della sopracitata L.R. abbiano carattere non imprenditoriale.

Le unità immobiliari destinate ad alloggi locati per finalità turistiche (cosiddette locazioni turistiche) ai sensi della L.R. 10 luglio 2017, n. 8 sono classificate fra le utenze domestiche.

Per le unità immobiliari di cui sopra il numero degli occupanti è fissato come di seguito:

- fino ad 1 posto letto: nessun componente in più rispetto ai componenti il nucleo familiare.
- da 2 a 3 posti letto: 2 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia superiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare; 1 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia inferiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare.
- da 4 a 6 posti letto: 3 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia superiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare; 2 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia inferiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare.
- da 7 a 10 posti letto: 4 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia superiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare; 3 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia inferiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare.
- oltre 10 posti letto: 5 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia superiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare; 4 componenti in più rispetto al nucleo familiare nel caso il periodo di attività sia inferiore a 185 giorni nel corso dell'anno solare.

In ogni caso il numero complessivo dei componenti non potrà essere superiore a 6.

Limitatamente all'anno d'imposta 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, le disposizioni di cui al presente comma non si applicheranno ed il numero di componenti sarà pari a quello dei componenti il nucleo familiare.

#### **ART. 23 COMMA 2 NUOVA FORMULAZIONE**

Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al precedente comma 1 non concorre in nessun caso la distanza fra l'immobile ed il punto in cui è collocato il contenitore per la raccolta della frazione organica, avendo l'utente la possibilità di utilizzare il composter per il trattamento della stessa.

#### **ART. 23 COMMA 3 NUOVA FORMULAZIONE**

Coloro che si rifiutano di ritirare il poker e/o il contenitore dell'organico e/o il composter presso il proprio immobile e preferiscano accedere ad una postazione centralizzata individuata dal comune e dal gestore non avranno diritto alla riduzione di cui al presente articolo indipendentemente dalla distanza.

## ART. 23 COMMA 4 NUOVA FORMULAZIONE

Coloro che si rifiutino e non provvedano al ritiro del poker e/o del contenitore dell'organico e/o del composte o delle chiavi per le postazioni centralizzate individuate dal comune e dal gestore non avranno diritto alla riduzione di cui al presente articolo e saranno assoggettabili alle sanzioni previste dal regolamento sul servizio di nettezza urbana.

## ART. 30 COMMA 1 NUOVA FORMULAZIONE

Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni o agli accertamento d'ufficio inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. Nella deliberazione di C.C. che approva annualmente le tariffe della tassa rifiuti saranno stabilite il numero delle rate in cui sarà suddiviso l'intero importo dovuto e la relativa scadenza.

## ART. 30 COMMA 4 NUOVA FORMULAZIONE

La tassa per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

## ART. 38 NORME TRANSITORIE PER L'ANNO 2020

1. Limitatamente all'anno d'imposta 2020, a seguito dell'emergenza COVID-19, sono riconosciute le seguenti riduzioni, sia sulla quota variabile della tariffa che su quella fissa, per le seguenti attività:

<i>UTENZE NON DOMESTICHE</i>		
CATEGORIE	RIDUZIONE	
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50,00%	
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50,00%	
06. Autosaloni, esposizioni	20,00%	
07. Alberghi con ristorante	50,00%	
08. Alberghi senza ristorante	50,00%	

12. Studi professionali	20,00%	
13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, negozi di beni durevoli, ferramenta	20,00%	
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere	25,00%	
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20,00%	
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	20,00%	
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	25,00%	
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	50,00%	
24. Bar, caffè, pasticceria	50,00%	
27. Fiori e piante	25,00%	

2. La riduzione prevista per la categoria 12 si applica soltanto agli Studi Professionali mentre quella prevista per la categoria 27 si applica ai soli negozi di Fiori e Piante;

3. La riduzione di cui al precedente comma 1, visto il carattere eccezionale della stessa, si applicherà, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, anche alle utenze che godono di altre agevolazioni e sarà calcolata sull'importo al netto delle stesse;

4. La riduzione di cui al precedente comma 1 si applica, in quanto più favorevole per il contribuente, anche sulla rata o sulle rate con scadenza anteriore al 1° dicembre.

COMUNE DI SAN VENANZO  
Protocollo Partenza N. 5530/2020 del 28-09-2020  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## **PARERE REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI**

Il Responsabile dell'Area Proponente, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis – comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

**Il Responsabile di Area**  
**TONELLI ROBERTO**  
Documento Firmato Digitalmente

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI**

Ai sensi degli artt. 49 comma 1° e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE**  
**DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**TONELLI ROBERTO**

*Firmato digitalmente*

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
MARINELLI MARSILIO

Il Segretario  
Dott.ssa RUSTICI AMBRA

*Documento Firmato Digitalmente*